

COMUNE DI MAZZE'
Provincia di TORINO

**REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI ISTITUTI DI
PARTECIPAZIONE**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 14/06/2005

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – FONTI E FINALITA'

Il presente regolamento attua i principi dettati dall'ordinamento delle autonomie locali e dallo Statuto (artt. 52 - 53 - 54 – 61 – 62 – 63 del vigente statuto comunale) per promuovere e valorizzare la partecipazione popolare all'Amministrazione del Comune, con l'intento di assicurare ai cittadini ed all'Amministrazione gli strumenti idonei per realizzare un rapporto costante tra comunità e rappresentanze elettive e dettarne le norme di attuazione.

TITOLO II – ISTITUZIONE, FUNZIONAMENTO E COMPOSIZIONE DELLE CONSULTE

ART. 2 – ISTITUZIONE E NOMINA

Sono costituite consulte tematiche, come risulta dall'allegato A. Tale allegato sarà automaticamente aggiornato con l'adozione, da parte del Consiglio Comunale, delle deliberazioni di istituzione delle consulte stesse, senza apportare modifiche al presente regolamento.

Oltre alle Commissioni previste da Leggi e Regolamenti, il Consiglio Comunale può costituire Consulte speciali incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare e riferire agli organi elettivi su argomenti ritenuti di particolare interesse, ai fini dell'attività del Comune. La deliberazione di nomina ne fissa preventivamente: la specifica materia di rilevante interesse per la collettività, la durata e gli atti il cui parere è preventivamente obbligatorio.

Le Consulte sono formate da un minimo di nove ad un massimo di dodici componenti nominati dal Consiglio Comunale, su designazione dei Gruppi Consiliari, in modo proporzionale alle rappresentatività numerica all'interno del Consiglio Comune, tra i cittadini aventi i requisiti dell'eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere Comunale, che siano esperti od operanti nel ramo specifico.

ART. 3 – FUNZIONI

Le Consulte operano a supporto degli organi elettivi, sia in sede consultiva che propositiva.

ART. 4 – PRESIDENZA E CONVOCAZIONI

È Presidente della Consulta l'assessore di competenza o suo delegato.

Il Segretario della Consulta è, di norma, un funzionario del Comune designato dal Presidente,

Il Presidente convoca e presiede le sedute, fissandone la data e gli argomenti da trattare per ciascuna di esse.

Le convocazioni sono disposte con avvisi scritti, con indicazione dell'ordine del giorno.

Le sedute della Consulta sono valide se sono presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Le sedute della Consulta possono essere pubbliche, su indicazione del Presidente. La Consulta deve essere, comunque, sempre convocata in seduta segreta per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento sul comportamento e sulla moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare danno agli interessi del Comune.

Il Sindaco e gli Assessori possono sempre partecipare alle sedute delle Consulte.

La funzione di membro della Consulta è gratuita, senza oneri per il bilancio comunale.

Alle sedute della Consulta, quando se ne presenti la necessità, possono intervenire, senza oneri per il bilancio, esperti nelle singole materie trattate, per fornire pareri tecnici e consulenze.

Copia dei verbali delle sedute viene trasmessa al Sindaco ed ai capogruppi consiliari.

ART. 5 - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DELLE CONSULTE

La Consulta può trattare esclusivamente gli argomenti posti all'ordine del giorno. E', comunque, facoltà del Presidente o di un componente, proporre mutamenti alla progressione dell'ordine del giorno.

Alla discussione possono prendere parte tutti i componenti, ognuno dei quali deve ottenere la parola del Presidente. La parola è concessa, seguendo l'ordine di richiesta. Ogni intervento deve essere contenuto, di regola, nel limite di cinque minuti. Dichiarata chiusa la discussione non può essere concessa la parola che per la dichiarazione di voto, che non può superare i cinque minuti. Prima dell'inizio della votazione, ciascun componente può dichiarare di astenersi dal voto ed eventualmente specificarne i motivi.

I componenti della Consulta hanno l'obbligo di astenersi dal prendere parte agli argomenti cui hanno interesse, a norma di legge.

Le decisioni vengono prese a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità, diventa determinante il voto del Presidente.

ART. 6 – MODIFICHE E VALIDITA'

Il presente regolamento integra e modifica automaticamente, per quanto in contrasto, precedenti regolamenti relativi a consulte già approvati.

Le disposizioni di cui al presente regolamento non potranno essere derogate in sede di istituzione di singole consulte.

TITOLO III – ALBO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

ART.7 – ISTITUZIONE ED AGGIORNAMENTO

Il Comune valorizza le Libere Forme associative e le Libere Organizzazioni di Volontariato, le Fondazioni, i Comitati, anche a livello territoriale, e le Istituzioni private, di seguito indicate come "Libere Forme associative", in acronimo L.F.A., promuovendo idonee forme di collaborazione.

È istituito presso il Comune l'Albo delle L.F.A., suddiviso in tre sezioni:

SEZIONE A: associazioni che hanno finalità sportive

SEZIONE B: associazioni che hanno finalità sociali

SEZIONE C: associazioni che hanno finalità ricreativo – culturali.

L'Albo è pubblico.

Possono essere iscritte, a domanda, nell'Albo le L.F.A., che:-

- a) svolgono la propria attività, almeno in parte o occasionalmente, sul territorio comunale, e su di esso mantengono in modo attivo una sede o un recapito;
- b) perseguono una delle finalità di cui sopra o comunque fini di pubblico interesse;
- c) svolgono attività non in contrasto con disposizioni di legge;
- d) non abbiano fini di lucro.

La domanda va presentata al Sindaco e ad essa va allegato lo Statuto o l'atto costitutivo o, nel caso non esistano, una dichiarazione scritta resa dai promotori sotto forma di autocertificazione, da cui risultino sinteticamente la struttura, i fini, le responsabilità, l'eventuale conferimento di poteri di rappresentanza verso terzi. Nella domanda devono essere chiaramente indicate le materie di interesse della forma associativa.

L'Albo è approvato con deliberazione di Giunta Comunale e viene aggiornato ogni anno.

L'iscrizione all'Albo non comporta alcuna ingerenza dell'Amministrazione Comunale nell'attività delle organizzazioni.

Il Comune favorisce, nelle forme ritenute più opportune, il coordinamento tra le Associazioni iscritte all'Albo.

TITOLO IV – CONSULTAZIONI

ART.8 – ISTITUZIONE

Il Comune riconosce, come istituto di partecipazione, la consultazione dei cittadini.

La consultazione e' rivolta a conoscere la volontà dei cittadini nei confronti degli indirizzi politico – amministrativi da perseguire nello svolgimento di una funzione o nella gestione di un servizio o bene pubblico.

Essa viene proposta nel rispetto delle modalità normate dal vigente Statuto.

ART.9 – NORME PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI

9.1 – MEZZI DI COMUNICAZIONE

La Giunta Comunale provvederà ad avvisare la popolazione mediante lettere ed avvisi, nei quali verranno indicati:

- a) il motivo della consultazione e da chi e' partita l'iniziativa
- b) il testo del quesito, predisposto in maniera chiara ed intelleggibile
- c) la data, l'orario ed il luogo dove avverrà la consultazione (dovrà essere possibilmente individuato un luogo per il capoluogo ed uno per ciascuna frazione);
- d) l'orario di inizio e di fine della consultazione.

9.2 – NORME DI SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ED ESITI DELLE CONSULTAZIONI

Per ogni sede di consultazione verrà nominato un comitato, i cui componenti sono designati dai capogruppo consiliari, in modo proporzionale alla rappresentanza consiliare e nominati dalla Giunta Comunale, che provvederà anche alla nomina del Presidente di sezione. Le consultazioni non possono avvenire in coincidenza con altre consultazioni elettorali che non siano referendarie.

Ad ogni cittadino elettore che si presenterà al luogo di consultazione, verrà consegnata una scheda quesito. La stessa, una volta compilata, verrà depositata in una apposita urna.

All'orario stabilito, il comitato provvederà ad eseguire lo scrutinio. Il Presidente, assistito da un segretario scelto da lui stesso tra gli altri componenti del comitato, procederà alla compilazione di apposito verbale, sulla base di un fax simile predisposto ed approvato dalla Giunta Comunale.

Il verbale e le schede quesito, a conclusione dello scrutinio, verranno consegnate al Sindaco, il quale provvederà alla comunicazione dell'esito, mediante affissione dei risultati all'albo pretorio del Comune.

L'organo che deve emettere l'atto cui e' correlata la consultazione, ha il dovere di considerare la volontà espressa con la stessa. Qualora decida di non conformarsi ne deve fare precisa menzione nella motivazione dell'atto.

TITOLO V – REFERENDUM CONSULTIVI

ART.10 – ISTITUZIONE

Il Comune riconosce, tra gli strumenti di partecipazione, il referendum consultivo.

ART.11 – MATERIE

Il referendum puo' riguardare solo materie di interesse generale e di esclusiva competenza comunale.

Per quanto attiene la richiesta di referendum e l'ammissione della stessa, si demanda alle norme fissate dal vigente Statuto.

ART.12 – NORME PER LO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM

12.1 – MEZZI DI COMUNICAZIONE AI CITTADINI

Il Sindaco provvederà ad avvisare ogni cittadino, chiamato ad eleggere il Consiglio Comunale, a mezzo di manifesti da affiggere all'albo pretorio e negli altri luoghi di affissione, nei quali saranno indicati:

- a) il motivo e gli argomenti del referendum (possono svolgersi contemporaneamente non più di tre consultazioni referendarie locali)
- b) la data, l'orario ed il luogo dove avverrà la consultazione referendaria (dovrà essere possibilmente individuato un luogo per il capoluogo ed uno per ciascuna frazione). La consultazione referendaria si effettuerà durante una sola giornata festiva. Non possono aver luogo in coincidenza con altre consultazioni elettorali che non siano referendarie;
- c) l'orario di inizio e di fine dello scrutinio che dovrà essere di 10 ore ininterrotte.

12.2 – NORME DI SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE.

Per ogni sede di consultazione referendarie verrà nominato un "comitato di sezione elettorale", i cui componenti sono designati dai capogruppo consiliari, in modo proporzionale alla rappresentanza consiliare e nominati dalla Giunta Comunale, che provvederà anche alla nomina del Presidente di sezione.

Ogni cittadino elettore che si presenterà al luogo di consultazione, dovrà firmare la lista di sezione e, quindi, gli verrà consegnata una scheda per la votazione. La stessa, una volta compilata, verrà depositata in una apposita urna.

Al termine della consultazione referendaria, senza interruzione dopo la chiusura dei seggi, il comitato di sezione elettorale provvederà ad eseguire lo scrutinio, proseguendo ad oltranza. In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, l'ufficio di sezione per il referendum osserva per gli scrutini l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione, quale risulta dall'atto del Sindaco d'indizione dei referendum. Il Presidente, assistito da un segretario scelto da lui stesso tra gli altri componenti del comitato di sezione, procederà alla compilazione di apposito verbale, sulla base di un fax simile predisposto ed approvato dalla Giunta Comunale.

Il referendum è valido se vi ha partecipato la metà più uno degli aventi diritto al voto.

Il verbale e le schede, a conclusione dello scrutinio, verranno consegnate al Sindaco, il quale provvederà alla comunicazione dell'esito, mediante affissione dei risultati all'albo pretorio del Comune.

In caso di esito favorevole il Consiglio Comunale ha l'obbligo di discuterne nella prima seduta successiva. Qualora il Consiglio Comunale decida di non conformarsi ne deve dare precisa motivazione nell'atto.

TITOLO VI – PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI STRANIERI

ART.13- PARTECIPAZIONE

In applicazione al T.U. 286/1998 e ss.mm.ii. i cittadini stranieri residenti sul nostro territorio, hanno la facoltà di partecipare agli istituti di partecipazione previsti e disciplinati dal presente regolamento, nelle stesse forme indicate per i cittadini italiani.

TITOLO VII – NORME FINALI

ART.14 – ABROGAZIONE

È abrogato, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, il regolamento sul referendum consultivo, approvato con deliberazione di C.C. n. 37 del 5.9.2000.

ART.15 – PUBBLICITA' DEL PRESENTE REGOLAMENTO

In base a quanto previsto dal vigente Statuto Comunale, il presente regolamento diventera' esecutivo dopo la doppia pubblicazione all'albo pretorio.

Il regolamento dovrà essere soggetto a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità e dovrà essere accessibile a chiunque intenda consultarlo.

**ALLEGATO A AL REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI ISTITUTI DI
PARTECIPAZIONE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. DEL
RELATIVO ALLE CONSULTE TEMATICHE**

ARGOMENTO	MATERIE DI COMPETENZA	DATA DI ISTITUZIONE E RELATIVO ATTO	DURATA	N. COMPONENTI	ATTI IL CUI PARERE PREVENTIVO E' OBBLIGATORIO
AMBIENTE	Ambiente	31.5.2005 – deliberazione C.C. n. 29	legislatura	12	Istituzione discariche – eventi di tipo eccezionale che possono mettere a rischio l'ambiente
BIBLIOTECA	Cultura	1.3.2005 – deliberazione C.C. n. 18	legislatura	13	Regolamento biblioteca o collegati
AGRICOLTURA	Agricoltura	30.7.2004 – deliberazione C.C. n. 25	legislatura	5	Destinazione fondi per l'agricoltura

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	Pag. 2
Art. 1 – Fonti e finalità	Pag. 2
TITOLO II – ISTITUTI, FUNZIONAMENTO E COMPOSIZIONE DELLE CONSULTE	Pag. 2
Art. 2 – Istituzione e nomina	Pag. 2
Art. 3 – Funzioni	Pag. 2
Art. 4 – Presidenza e convocazioni	Pag. 2
Art. 5 – Svolgimento delle sedute delle Consulte	Pag. 3
Art. 6 – Modifiche e validità	Pag. 3
TITOLO III – ALBO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE	Pag. 3
Art. 7 – Istituzione ed aggiornamento	Pag. 3
TITOLO IV – CONSULTAZIONI	Pag. 4
Art. 8 – Istituzione	Pag. 4
Art. 9 – Norme per lo svolgimento delle consultazioni	Pag. 4
TITOLO V – REFERENDUM CONSULTIVI	Pag. 4
Art. 10 – Istituzione	Pag. 4
Art. 11 – Materie	Pag. 4
Art. 12 – Norme per lo svolgimento dei referendum	Pag. 5
TITOLO VI – PARTECIPAZIONE DIE CITTADINI STRANIERI	
Art. 13 – Partecipazione	Pag. 5
TITOLO VII – NORME FINALI	
Art. 14 – Abrogazione	Pag. 5
Art. 15 – Pubblicità del presente regolamento	Pag. 6
ALLEGATO A	Pag. 7